



COMUNE DI MISINTO
Provincia di Milano

Piazza P. Mosca n. 9 – 20020 MISINTO
tel. 02.96721010 – fax 02.96328437 C.F. 03613110158 – P.IVA 00758690960
e-mail: info@comune.misinto.mi.it
www.comune.misinto.mi.it



UNI EN ISO
9001:2000



REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione CC n. 12 del 2.3.1999

Modificato con deliberazioni CC n. 6 del 2.2.2000 – CC n. 40 del 29.11.2004 – CC n. 11 del 4.4.2007

INDICE

ART. 1	OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO	Pag.	3
ART. 2	LIMITI ALLA POTESTA' REGOLAMENTARE		3
ART. 3	INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE		3
ART. 4	REGOLAMENTI PER TIPOLOGIA DI ENTRATE		3
ART. 5	ALIQUOTE TARIFFE PREZZI		3
ART. 6	AGEVOLAZIONI RIDUZIONE ED ESENZIONI		4
ART. 7	FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE		4
ART. 8	SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE		5
ART. 9	ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO		5
ART. 10	ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI		5
ART. 11	Abrogato		6
ART. 12	SANZIONI E INTERESSI		7
ART. 13	TUTELA GIUDIZIARIA		7
ART. 14	FORME DI RISCOSSIONE VOLONTARIA		7
ART. 15	FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA		8
ART. 16	AUTOTUTELA		8
ART. 17	CREDITI INESIGIBILI O DI DIFFICILE RISCOSSIONE		9
ART. 18	TRANSAZIONE DI CREDITI DERIVANTI DA ENTRATE NON TRIBUTARIE		9
ART. 19	RIMBORSI		9
ART. 20	ACCERTAMENTO CON ADESIONE		9
ART. 20/BIS	LIMITE MINIMO DEI VERSAMENTI E DEI RIMBORSI		10
ART. 20/TER	DILAZIONE DEI VERSAMENTI		10
ART. 20/QUATER	COMPENSAZIONE TRIBUTI		10
ART. 21	ENTRATA IN VIGORE		10

ART. 1
OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nel Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs. 446/97.
- 2) La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
- 3) Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in osservanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.

ART. 2
LIMITI ALLA POTESTA' REGOLAMENTARE

- 1) Con riferimento alle entrate tributarie il regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

ART. 3
INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE

- 1) Costituiscono entrate comunali disciplinate in via generale dal presente regolamento i tributi comunali, le entrate patrimoniali ivi compresi canoni e relativi accessori di spettanza dei comuni, le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
- 2) L'istituzione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari comporta automaticamente l'esclusione dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

ART. 4
REGOLAMENTI PER TIPOLOGIA DI ENTRATE

- 1) Le singole entrate vengono disciplinate con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.
- 2) Il presente regolamento e i regolamenti che disciplinano singole entrate debbono essere comunicati al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dall'avvenuta esecutività, unitamente alla delibera e resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

ART. 5
ALIQUOTE-TARIFFE-PREZZI

- 1) Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinate con deliberazione del Consiglio Comunale nel rispetto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge, relativi alle entrate di

propria competenza, ferme restando le disposizioni previste nel D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, nell'ipotesi in cui l'ente versi in stato di dissesto.

- 2) La delibera di approvazione deve essere adottata entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
- 3) Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno in corso.

ART. 6

AGEVOLAZIONI - RIDUZIONE ED ESENZIONI

- 1) I criteri e le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, sono disciplinate dal Consiglio Comunale in sede di approvazione dei regolamenti per le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
- 2) Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello stato o regionali, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non abbisognano di essere disciplinate mediante norme di regolamento, si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare.

ART. 7

FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE

- 1) Il consiglio comunale determina le forme di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrata per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo fra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.97, n. 446:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli artt. 24, 25, 26, 28 della Legge 8.6.90, n. 142;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22 comma 3, lettera. c) Legge 142/90;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 22 comma 3, lett. e) Legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/97;
 - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al DPR 28.1.1988, n. 43 o ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/97.
- 2) La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
- 3) Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicate nel precedente comma 2 debbono risultare da apposita documentata relazione del responsabile del settore competente di ogni singola entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
- 4) L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

ART. 8

SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE

- 1) Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'ente i funzionari responsabili del servizio al quale risultano affidate mediante l'atto di giunta, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
- 2) Il funzionario del servizio competente cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.
- 3) Per tutte le entrate, per le quali lo specifico regolamento di disciplina prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al DPR 602/73 modificato con DPR 43/88, le attività necessarie alla riscossione a partire dalla compilazione dei ruoli, competono ai responsabili del servizio competente.

ART. 9

ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO

- 1) E' obbligo del comune o del soggetto obbligato o del concessionario verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto a titolo di tributi, canoni, o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con un'attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
- 2) Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 241/90 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.
- 3) In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
- 4) Nell'ambito dell'attività di controllo il funzionario può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti e questionari, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
- 5) I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla giunta comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

ART. 10

ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

- 1) L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del comune o del concessionario nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio.
- 2) Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione, sarà cura del comune o del concessionario comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.

- 3) *Abrogato*
- 4) *Abrogato*
- 5) Per le entrate patrimoniali sarà cura del comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti.
- 6) Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
- 7) Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs 18.12.1997, n.472,
- 8) Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
- 9) Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

ART. 11
ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RETTIFICA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E
PATRIMONIALI

Abrogato (unificato all'art. 10)

ART. 12
SANZIONI E INTERESSI

- 1) Per le sanzioni relative ad entrate tributarie si fa riferimento a quanto stabilito dai D.Lgs 471, 472 e 473 del 18.12.1997.
- 2) Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
- 3) Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile o dal concessionario.
- 4) La misura annua degli interessi determinata dal Comune è pari al tasso di interesse legale.
- 5) Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili
- 6) Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 13
TUTELA GIUDIZIARIA

- 1) Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie ai sensi del D.Lgs. 546/92, il funzionario responsabile, assistito dal segretario comunale oppure da un legale debitamente nominato dalla Giunta Comunale, o il concessionario ex art. 52 comma 5 lett. b del D.Lgs. 446/97, è abilitato alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio.
- 2) Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune o il concessionario ex art. 52 D.Lgs. 446/97, è abilitato alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio.
- 3) Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, conferendo allo stesso specifico incarico, dovrà applicare i tariffari previsti dalla legge.

ART. 14
FORME DI RISCOSSIONE VOLONTARIA

- 1) La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2) Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto e mediante c/c postale, ovvero tramite banche e istituti di credito convenzionati.

ART. 15
FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA

- 1) La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.4.1910, n. 639 o con le procedure previste con DPR 29.9.73, n. 602 modificato con DPR 43/88.
- 2) Resta impregiudicata per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
- 3) E' attribuita al funzionario responsabile del servizio competente o ai soggetti di cui all'art. 52 comma 5, lett.b) del D.Lgs. 446/97 la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 639/1910. Per le entrate per le quali la legge prevede la riscossione coattiva, con la procedura di cui al DPR 602/73 modificato con DPR 43/88, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile del servizio competente o al soggetto di cui all'art. 52 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 446/97. I ruoli vengono compilati e resi esecutivi dai responsabili dei servizi competenti che gestiscono le diverse entrate.
- 4) *Abrogato(vedi art. 20/BIS)*
- 5) Nel caso di riscossione coattiva dei tributi, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

ART. 16
AUTOTUTELA

- 1) Il Comune con provvedimento del funzionario responsabile del servizio competente, o i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lett.b D.Lgs. 446/97, può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti; può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto.
- 2) In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - valore della lite;
 - costo della difesa;
 - costo derivante da inutili carichi di lavoro.
- 3) Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

ART. 17
CREDITI INESIGIBILI O DI DIFFICILE RISCOSSIONE

- 1) Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del servizio finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.
- 2) Tali crediti sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un appositi registro e conservati, in apposita voce nel Conto del Patrimonio, sino al compimento del termine di prescrizione.

ART. 18
TRANSAZIONE DI CREDITI DERIVANTI DA ENTRATE NON TRIBUTARIE

- 1) Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 189 e 228, comma 3 del D.Lgs 267/00, circa le operazioni di riaccertamento dei Residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

ART. 19
RIMBORSI

- 1) Il rimborso di tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
- 2) In deroga ad eventuali termini di prescrizione disposti da leggi tributarie, il responsabile di servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

- 3) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

ART. 20
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- 1) Si applicano per le entrate tributarie in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs. 19.6.1997, n. 218 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell'art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449.

ART. 20/BIS
LIMITE MINIMO DEI VERSAMENTI E DEI RIMBORSI

- 1) Salvo che lo specifico regolamento non disponga diversamente, non si fa luogo ad azioni di recupero o a rimborsi quando l'importo complessivo da recuperare o rimborsare risulta inferiore a € 12,00.

ART. 20/TER
DILAZIONE DEI VERSAMENTI

- 1) Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa, dal responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano esibendo la ricevuta del versamento.
- 2) Il piano rateale, di norma, comprende un numero di rate mensili tale da concludere la riscossione entro l'esercizio successivo a quello di predisposizione del piano. In caso di particolare difficoltà del contribuente, il piano può raggiungere fino a sessanta rate mensili, previa costituzione di adeguato deposito cauzionale, nelle forme di cui al successivo comma 4.
- 3) In caso di mancato pagamento di una rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della residua rateazione e l'intero importo non ancora pagato è immediatamente riscuotibile in un'uni-ca soluzione.
- 4) Se l'importo oggetto di rateazione è superiore a € 5.000,00, l'ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, sulle somme in scadenza dopo la prima rata.

ART. 20/QUATER
COMPENSAZIONE TRIBUTI

- 1) I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi, previo riconoscimento da parte dell'ente della sua esigibilità e previa comunicazione da effettuarsi prima della scadenza del proprio debito di imposta.

ART. 21
ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.1999.